Pubblicato il 10/10/2022

N. 00036/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00144/2022 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 144 del 2022, proposto da

All Star S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore Livio Cellini, nonché dal medesimo Livio Cellini quale titolare della licenza della sala giochi denominata *Admiral Club* corrente in Trento, Viale Verona, n. 25, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Geronimo Cardia con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Parioli, n. 24;

contro

- Comune di Trento, non costituitosi in giudizio;
- Provincia Autonoma di Trento, non costituitasi in giudizio;

nei confronti

- Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli, non costituitasi in giudizio;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

e/o disapplicazione previa sospensione e concessione di misure cautelari anche monocratiche ex art. 56 c.p.a.:

1) del provvedimento n. 8.6.3/2020/4 – 8.6.3/2015/1 notificato dal Comune di Trento in data 3.9.2022;

2) di ogni altro atto relativo, presupposto e conseguente, individuato ed individuabile ivi inclusa la nota 8.6.3/2020/4 notificata dal Comune di Trento in data 9.8.2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Rilevato che la parte ricorrente svolge attività di distribuzione del gioco legale attraverso apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6, lettera a) e b) del T. U approvato con r.d. 18 giugno 1971, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni nell'intero territorio nazionale, ivi compreso - per quanto qui segnatamente interessa - l'esercizio di sala giochi ubicato in Trento, Viale Verona n. 25 e che con il ricorso in epigrafe essa impugna i provvedimenti con i quali il Comune di Trento, in applicazione degli artt. 5, comma 1, e 14, comma 1, della l.p. 22 luglio 2015, n. 13, ha disposto la rimozione degli apparecchi da gioco nella sala giochi anzidetta;

Rilevato - altresì - che la medesima parte ricorrente articola le proprie deduzioni censurando *in primis* gli anzidetti articoli della l.p. n. 13 del 2015 per plurimi profili di illegittimità costituzionale laddove rispettivamente dispongono che *"è vietata la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) a una distanza inferiore a trecento metri"* da una serie di luoghi sensibili ivi specificamente individuati (*a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado; b) strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, assistenza e recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di*

categorie protette; c) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale; d) strutture e aree ricreative e sportive frequentate principalmente da giovani, nonché centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007); e) circoli pensionati e anziani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 25 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del servizio di volontariato civile delle persone anziane, istituzione della consulta provinciale della terza età e altre iniziative a favore degli anziani); f) luoghi di culto) e che *"gli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) una distanza inferiore a quella prevista dall'articolo 5, comma 1, sono rimossi entro sette anni dalla data di entrata in vigore di questa legge se collocati nelle sale da gioco ed entro cinque anni dalla medesima data negli altri casi"*;

Rilevato, inoltre, che la medesima parte ricorrente, pur non sottacendo che per un'analoga fattispecie con decreto n. 32 d. 28 settembre 2022 parimenti emesso a' sensi dell'art. 56 c.p.a. questo stesso giudice ha respinto l'istanza di misure cautelari monocratiche, propone ora analoga istanza anche per la presente fattispecie, invero ampiamente documentando la sussistenza di varie pronunce di accoglimento nella stessa fase di giudizio da parte di giudici di primo e di secondo grado;

Rilevato altresì, nella sommaria valutazione della fattispecie propria della presente fase di giudizio e riservando pertanto ogni ulteriore determinazione al riguardo nella ben più conferente sede collegiale di cui all'art. 55 c.p.a., che le pronunce cautelari emesse in sede monocratica e riferite dalla parte ricorrente a supporto della propria tesi attengono essenzialmente a provvedimenti amministrativi emessi dai Comuni in difetto di sovrastanti fonti legislative che, come nel caso delle surriferite disposizioni di legge della Provincia Autonoma di Trento, individuano in via del tutto tassativa e inderogabile puntuali situazioni di incompatibilità tra l'attività svolta dalla medesima parte ricorrente e taluni, ben precisati ambiti sensibili, e ritenuto

pertanto in tale particolare contesto normativo che in via contingente, nel necessario contemperamento in questa fase processuale tra il pubblico interesse e quello di cui il privato è portatore, deve essere accordata nella presente fase processuale preminente tutela del bene primario della salute (con il correlativo riconoscimento di una valenza recessiva dell'interesse della parte qui ricorrente), testualmente intesa quale diritto del singolo e interesse della collettività a' sensi dell'art. 32 Cost. e dell'art. 117, terzo comma, Cost., nonché dell'art. 9, n. 10, dello Statuto di autonomia speciale della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, posto che le predette fonti di legge provinciale non possono essere - allo stato - *tout cou*rt disapplicate in via contingentemente cautelare da questo giudice dell'urgenza proprio in quanto esse prendono in considerazione principalmente le conseguenze sociali dell'offerta di una tipologia di giochi suscettivi di innescare pericolosi fenomeni compulsivi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell'impatto sul territorio dell'afflusso a tali giochi da parte degli utenti, apparendo quindi il presupposto dell'intervento del legislatore allo stato costituzionalmente fondato anche sulla materia del governo del territorio di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. e, *a fortiori*, anche in tema di competenza di legislazione primaria a' sensi dell'art. 8, n. 5, del predetto Statuto speciale di autonomia e di legislazione concorrente a' sensi dell'art. 9, n. 3, dello Statuto medesimo in materia di commercio, nonché dello stesso art. 9, n. 1, in materia di polizia locale urbana, e posto comunque chel'art. 41 Cost. dispone - tra l'altro - che l'iniziativa economica del privato non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute e alla sicurezza.

Né va sottaciuto – sempre con riguardo alla sommaria valutazione del requisito del *periculum* propria della presente fase processuale - che, quanto al dedotto profilo di danno, la medesima parte ricorrente, fruendo del consistente periodo transitorio accordato dalla disciplina contenuta nei predetti articoli di legge provinciale, avrebbe comunque potuto utilmente

attivarsi per trasferire il proprio esercizio nella pur ridotta area *"non espulsiva"* dell'attività di cui trattasi e di cui essa stessa allo stato comprova l'esistenza mediante la grafica contenuta a pag. 11 dell'atto introduttivo del presente giudizio.

L'insieme di tali considerazioni induce pertanto a contingentemente respingere l'istanza cautelare presentata dalla parte ricorrente, salva una diversa valutazione della fattispecie nella susseguente fase della sua disamina da parte del Collegio.

Rilevato, da ultimo, che l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato e depositato in data 7 ottobre 2022 e che in conseguenza di ciò, ai fini dell'osservanza dei termini a difesa delle parti contemplati dall'art. 55, comma 5, c.p.a., la trattazione dell'incidente cautelare in sede collegiale deve avvenire alla camera di consiglio convocata per il giorno 10 novembre 2022, ora di rito.

P.Q.M.

- Respinge la domanda di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti in epigrafe proposta nella presente sede di giudizio monocratico.

- Fissa per la trattazione collegiale dell'incidente cautelare la camera di consiglio del 10 novembre 2022, ora di rito, con l'avvertenza che la stessa si svolgerà con le modalità allo stato contemplate dal proprio decreto n. 9 dd. 3 maggio 2022, pubblicato nel sito *www.giustizia-amministrativa.it.*

Il presente decreto sarà eseguito dalle Amministrazioni intimate ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione Trentino - Alto Adige/ Südtirol, Sede di Trento, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Trento il giorno 8 ottobre 2022.

Il Presidente
Fulvio Rocco

IL SEGRETARIO